

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ALLA DELIBERA N. 584/16/CONS IN MATERIA DI LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA REPLICABILITÀ DELLE OFFERTE AL DETTAGLIO DELL'OPERATORE NOTIFICATO PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE FISSA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 14 febbraio 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 di seguito denominato *Codice*;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante *“Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259”*;

VISTA la delibera n. 623/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante *“Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 3a e 3b della Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE e n. 1 della Raccomandazione n. 2007/879/CE”*;

VISTA la delibera n. 584/16/CONS, del 1 dicembre 2016, recante *“Approvazione delle linee guida per la valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio dell'operatore notificato per i servizi di accesso alla rete fissa”*;

VISTA la delibera n. 78/17/CONS, dell'8 febbraio 2018, recante *“Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per i servizi bitstream su rete in rame e per i servizi bitstream NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori, per gli anni 2015 e 2016”*;

VISTA la legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”*;

VISTA la delibera n. 33/18/CONS, del 30 gennaio 2018, recante *“Consultazione pubblica in merito alla definizione delle caratteristiche tecniche e delle corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica utilizzate per l'erogazione dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'art. 19 quinquiesdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148”*;

VISTA la Raccomandazione n. 2010/572/UE della Commissione europea, del 20 settembre 2010, *relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA)*;

VISTA la Raccomandazione n. 2013/466/UE della Commissione europea, dell'11 settembre 2013, *relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga*;

CONSIDERATO il quadro regolamentare applicabile ai servizi di accesso all'ingrosso, di cui alla delibera n. 623/15/CONS, con particolare riferimento agli obblighi di non discriminazione posti in capo a Telecom Italia S.p.A., nel seguito anche *“TIM”*, nella fornitura dei suddetti servizi;

VISTA la delibera n. 43/17/CONS, del 26 gennaio 2017, recante *“Avvio del procedimento d'identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa (mercati nn. 3a e 3b fra quelli individuati dalla Raccomandazione n. 2014/710/UE)”*;

CONSIDERATO che, in sede di approvazione della delibera n. 584/16/CONS, l'Autorità ha tenuto in massimo conto il contenuto della Raccomandazione della Commissione europea in materia di obblighi di non discriminazione e metodologie di *costing* dell'11 settembre 2013;

CONSIDERATO che l'articolo 13, comma 16-bis, lett. d) del Codice prevede, tra le finalità della regolamentazione, la *“promozione di investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e avanzate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese e consentendo accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti l'accesso, al fine di diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione”*;

CONSIDERATO che il punto 49 delle premesse della Raccomandazione n. 2013/466/UE stabilisce che *“nell'attuale incertezza della domanda riguardo alla fornitura di servizi in banda ultra-larga, al fine di promuovere investimenti efficienti e innovazione in linea con l'articolo 8, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2002/21/CE, è importante lasciare agli operatori che investono in reti NGA un certo grado di*

flessibilità nella fissazione dei prezzi affinché possano sperimentare i livelli di prezzo ideali e fissare prezzi atti a favorire la penetrazione sul mercato. In questo modo, gli operatori SMP e i richiedenti l'accesso potrebbero condividere una parte dei rischi di investimento differenziando i prezzi fissati per l'accesso all'ingrosso in base al livello di impegno dei richiedenti l'accesso. Questo potrebbe tradursi in prezzi più bassi per accordi a lungo termine con garanzie sui volumi, che potrebbero tenere conto del fatto che i richiedenti l'accesso si assumono una parte dei rischi associati all'incertezza della domanda. Inoltre, la flessibilità nella determinazione dei prezzi all'ingrosso è necessaria per consentire sia ai richiedenti l'accesso, sia alla divisione retail dell'operatore SMP di differenziare i prezzi sul mercato della banda larga al dettaglio per rispondere meglio alle preferenze dei consumatori e per favorire la penetrazione di servizi in banda ultra-larga". In sostanza, come già affermato nella Raccomandazione n. 2010/572/UE, la diversificazione del rischio di installazione potrà favorire una diffusione più tempestiva ed efficiente delle reti NGA. L'Autorità a tal fine valuta i regimi di prezzi proposti dall'operatore SMP per diversificare il rischio dell'investimento e gli effetti della differenziazione del prezzo retail sulla regolamentazione dei prezzi all'ingrosso;

CONSIDERATO che il punto 50 della stessa Raccomandazione prevede che "per evitare che tale flessibilità dia luogo a prezzi eccessivi nei mercati in cui è stato individuato un significativo potere di mercato, occorre prevedere requisiti di salvaguardia aggiuntivi per tutelare la concorrenza. A tal fine, l'obbligo più stringente di non discriminazione (EoI e replicabilità tecnica) deve essere accompagnato dalla replicabilità economica garantita dei prodotti a valle unitamente alla regolamentazione dei prezzi dei prodotti per l'accesso all'ingrosso al rame";

VISTO l'articolo 64, comma 19, della delibera n. 623/15/CONS laddove prevede che, in caso di sconti sui servizi wholesale, Telecom Italia comunica all'Autorità, per la relativa approvazione, gli sconti che intende praticare per il servizio VULA;

VISTI i paragrafi 668-670 della delibera n. 623/15/CONS;

CONSIDERATO che il paragrafo 668 della medesima delibera riporta che, "con riferimento al tema degli sconti per il servizio VULA, l'Autorità intende confermare il proprio orientamento espresso nell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS, ossia di consentire a Telecom Italia di prevedere sconti a volume o contratti di periodo per tale servizio. L'Autorità è infatti favorevole a tali strumenti laddove costituiscono un modo per ripartire i rischi di investimento con il risultato di incrementare, per gli operatori, gli incentivi al roll-out della fibra ottica oltre che per favorire il processo di migrazione dai servizi legacy in rame ai servizi a banda ultra-larga. Telecom Italia dovrà comunque sottoporre le condizioni economiche del contratto all'attenzione dell'Autorità per le valutazioni di competenza";

CONSIDERATO che il paragrafo 669 della delibera n. 623/15/CONS chiarisce che "in relazione alle preoccupazioni manifestate da alcuni operatori alternativi in merito a tale previsione in quanto suscettibile di pregiudicare gli operatori alternativi di piccole dimensioni, si evidenzia innanzitutto che l'uso della scontistica non si traduce necessariamente in uno sconto a volume in senso stretto ma nella possibilità di introdurre maggiore flessibilità nella struttura di prezzo al fine di favorire la condivisione del rischio di investimento tra più operatori. In ogni caso, si precisa che lo sconto deve essere applicato dall'incumbent purché garantisca un margine sufficiente ad assicurare una competizione sostenibile. A tal fine, Telecom Italia è tenuta a comunicare all'Autorità gli

sconti che intende praticare per il servizio VULA ai fini delle verifiche indicate nell'Allegato II della Raccomandazione sui costi e la non discriminazione del 2013";

VISTO il parere della Commissione europea, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, sullo schema di provvedimento notificato in data 30 settembre 2016 (caso IT/2016/1915) pervenuto il 31 ottobre 2016 ed acquisito dall'Autorità, in pari data, con numero di protocollo 57204;

CONSIDERATO che, nell'ambito del suddetto parere, la Commissione europea ha osservato che *"il nuovo approccio proposto dall'AGCOM tiene conto della metodologia LRIC+ raccomandata combinandola con un approccio DCF, che consente una certa flessibilità per rinviare il recupero di una parte dei costi a valle ad un periodo in cui la domanda attesa è più elevata"*;

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione europea ha evidenziato che *"in un mercato dove stanno già emergendo considerevoli differenze geografiche in termini di livello di concorrenza e ove potrebbe rendersi necessaria, nel prossimo futuro, una revisione dell'attuale approccio normativo per quanto concerne la portata geografica o la differenziazione delle misure correttive, il mix produttivo scelto da AGCOM potrebbe in prospettiva diventare inadeguato"*;

CONSIDERATA l'evoluzione dei mercati dei servizi di comunicazione elettronica ed, in particolare, le diverse modalità di proposizione delle nuove offerte al dettaglio formulate dagli operatori;

CONSIDERATI i nuovi scenari competitivi derivanti dai recenti investimenti nello sviluppo di reti di nuova generazione e la crescente diffusione di servizi innovativi basati sull'infrastruttura di accesso in fibra ottica;

CONSIDERATO che i presupposti di una revisione complessiva del quadro regolamentare applicabile ai servizi di accesso regolati relativa, in particolare, alla dimensione del mercato rilevante e alla differenziazione geografica delle misure correttive poste in capo all'operatore notificato, sono analizzati e valutati dall'Autorità nell'ambito dell'analisi, in corso, dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa;

CONSIDERATO che nella delibera n. 584/16/CONS l'Autorità, tenendo nella massima considerazione le succitate osservazioni della Commissione europea, ha ritenuto *"opportuno tener conto dell'eventuale sviluppo di offerte destinate ad aree geografiche più ristrette rispetto all'intero territorio nazionale (c.d. offerte local) e, pertanto, degli input effettivamente utilizzati su base geografica, secondo la medesima logica già impiegata per la valutazione di offerte formulate in ambito gara (per le quali è prevista la verifica di replicabilità sulla base del servizio all'ingrosso proprio dello specifico contesto di gara). Ciò sia in ragione del crescente sviluppo di infrastrutture wholesale a banda ultralarga alternative a quelle dell'incumbent, sia, in ottica futura, del roll-out delle infrastrutture di accesso oggetto dei bandi di finanziamento pubblico (cd. infrastrutture finanziate con il modello diretto), sia, ancora, per la progressiva realizzazione dei piani di investimento privati. In sede di verifica di offerte local, gli Uffici valutano pertanto, caso per caso, l'opportunità di adeguare il criterio del mix produttivo alle specificità infrastrutturali delle aree del territorio nazionale entro cui tali offerte sono commercializzate ed all'effettivo utilizzo di infrastrutture alternative da parte degli operatori"*;

CONSIDERATA, altresì, l'evoluzione sia dei servizi al dettaglio, in relazione alle caratteristiche dei prodotti NGA, sia delle specificità infrastrutturali delle aree del territorio nazionale entro cui tali offerte sono commercializzate e, per l'effetto, delle modalità di utilizzo, da parte degli operatori alternativi, dei servizi intermedi di Telecom Italia e, se del caso, di infrastrutture alternative;

CONSIDERATO che la diffusione e lo sviluppo delle infrastrutture di nuova generazione sono differenziati sul territorio e che, mentre le infrastrutture FWA ed FTTC (VDSL standard) hanno raggiunto un alto livello di diffusione e maturità tecnologica, le reti FTTB ed FFTH hanno solo di recente iniziato a svilupparsi e la loro realizzazione e penetrazione richiede tempi più lunghi e maggiori rischi di investimento;

CONSIDERATO che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto (caso A514 e successivo provvedimento del 14 febbraio 2018) che comportamenti discrezionali sui prezzi da parte dell'operatore SMP, potrebbero ostacolare l'esecuzione dei piani di investimento in reti FTTH di nuovi operatori e, per questa via, condizionare, la concorrenza potenziale e l'innovazione;

RITENUTO, anche alla luce del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonché degli obiettivi del piano nazionale di crescita della domanda di servizi di accesso a banda ultra larga, di promuovere la diversificazione del rischio di investimento tra investitori e operatori richiedenti l'accesso attraverso la differenziazione del prezzo all'ingrosso, per favorire la flessibilità nella fissazione dei prezzi *retail*, con particolare attenzione alle reti già ampiamente realizzate;

RITENUTO opportuno, nelle more del completamento dell'analisi di mercato, di integrare la delibera n. 584/16/CONS prevedendo la possibilità di definire un meccanismo di impegni da parte degli operatori richiedenti l'accesso all'operatore SMP che ha sostenuto l'investimento in reti NGA, assimilabili a quelli della divisione commerciale di TIM, impegni a fronte dei quali è garantita una flessibilità nella differenziazione del prezzo all'ingrosso regolamentato;

RITENUTO opportuno garantire tale flessibilità salvaguardando la concorrenza nel mercato dei servizi finali alla luce dell'attuale e prospettico livello di utilizzo di servizi di accesso alla rete in rame rispetto alla pianificazione dei tempi per l'effettiva sostituzione della domanda e fornitura dei servizi di accesso alle reti NGA a parità di condizioni (unica condizione che consentirebbe di dimostrare un vincolo sui prezzi al dettaglio e salvaguardare quindi la concorrenza);

RITENUTO pertanto che, nelle more del completamento della citata analisi di mercato, sia opportuno, in applicazione di quanto già previsto dalla delibera n. 584/16/CONS e alla luce anche delle richieste pervenute in tal senso dal mercato, valutare l'adequatezza dell'attuale *mix* produttivo alla luce delle evoluzioni succitate;

RITENUTO opportuno verificare l'adequatezza della delibera n. 584/16/CONS in relazione alle abitudini dei clienti sia per quanto riguarda le tempistiche di *churn* sia in relazione all'uso delle offerte convergenti;

RITENUTA, altresì, opportuna una riflessione sulla caratterizzazione delle offerte che aggregano più servizi in *bundle* al fine di introdurre una possibile ulteriore classificazione con le relative modalità di calcolo finalizzate alla verifica di replicabilità;

RILEVATA l'opportunità di integrare la metodologia di valutazione definita con delibera n. 584/16/CONS alla luce dell'attuale quadro regolamentare e normativo, delle nuove tipologie di offerte al dettaglio e, più in generale, dell'evoluzione dei mercati di servizi di comunicazione elettronica;

RITENUTO opportuno meglio specificare le modalità di verifica della replicabilità con riferimento al calcolo dei costi del trasporto (banda) su rete fissa e mobile e dei costi determinati dai contenuti audiovisivi inclusi nelle offerte al dettaglio, anche alla luce delle numerose tipologie di offerte convergenti presenti sul mercato;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	18
1.1	Inquadramento regolamentare	18
1.2	Le segnalazioni degli operatori alternativi e di TIM.....	20
1.3	Ambito di applicazione del provvedimento	22
2	LE INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 584/16/CONS.....	23
2.1	Livello di aggregazione delle offerte.....	23
2.2	Modalità di valutazione di offerte riservate a clienti di rete fissa di TIM.....	25
2.3	<i>Relevant Time Period</i>	27
2.4	Sul <i>mix</i> produttivo: differenziazione del <i>test</i> per tecnologie FTTCab ed FTTH e uso di infrastrutture alternative.....	31
2.5	Dimensionamento della banda di trasporto	35
2.6	I costi dei servizi audiovisivi.....	36
2.7	I costi dei servizi di rete mobile	37

1 PREMESSA

1.1 Inquadramento regolamentare

Si richiama che, in attuazione dell'obbligo di non discriminazione di cui all'art. 11 della delibera n. 623/15/CONS¹, nonché dell'obbligo di controllo dei prezzi di cui all'art. 13 della stessa delibera, tutte le offerte di Telecom Italia relative ai servizi di accesso al dettaglio offerti su rete in rame e su rete in fibra, commercializzati singolarmente o in *bundle* con altri servizi, devono essere replicabili da parte di un operatore alternativo (di seguito anche "OAO") efficiente.

Le offerte al dettaglio di TIM attualmente in commercio possono essere classificate, sulla base dei servizi inclusi e della tecnologia di accesso utilizzata, in tre tipologie: i) solo voce su rete in rame; ii) voce con accesso dati su rete in rame; iii) voce con accesso dati su architettura NGN FTTC o FTTH. Tipicamente su un'offerta base si innestano opzioni aggiuntive e promozioni.

Con la delibera n. 584/16/CONS² del 1° dicembre 2016, entrata in vigore il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità, ossia il 23 marzo 2017, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento della metodologia dei *test* di replicabilità di cui alla delibera n. 499/10/CONS, adottando le nuove linee guida per le verifiche di non discriminazione da applicarsi alle offerte di servizi al dettaglio di TIM.

Il *test* di replicabilità delle offerte *retail* dell'operatore notificato (c.d. *test* di prezzo) mira a verificare se le condizioni di offerta al dettaglio proposte da quest'ultimo siano sostenibili da parte di un operatore alternativo efficiente che utilizza i servizi all'ingrosso regolati offerti dal medesimo operatore SMP. Il *test* mira a verificare la replicabilità sia tecnica che economica delle offerte al dettaglio di TIM.

Per quanto riguarda la replicabilità economica, il *test* di prezzo esprime una valutazione, in termini matematici, relativamente alla possibilità che l'operatore SMP pratichi prezzi al dettaglio talmente bassi da non consentire ai concorrenti di replicare in maniera profittevole tali prezzi, posto che questi ultimi pagano un accesso *wholesale* regolamentato alla rete del medesimo operatore. La verifica *ex ante* della replicabilità economica delle offerte è necessaria, dunque, a prevenire comportamenti anticompetitivi che Telecom Italia, data la sua posizione di SMP nei mercati di accesso all'ingrosso e quale operatore verticalmente integrato, potrebbe esercitare soprattutto attraverso promozioni e offerte di *bundle* di servizi basate su costi *wholesale* differenti da quelli applicati ai propri concorrenti.

La verifica di replicabilità è condotta sulla base di un'assunzione di base circa la durata del periodo di tempo rilevante (*relevant time period*) entro il quale si accerta l'assenza di

¹ Con la delibera n. 623/15/CONS si è concluso il terzo ciclo di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa.

² Con la delibera n. 584/16/CONS sono state approvate le linee guida per la valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio di TIM per i servizi di accesso alla rete fissa, sulla base di quanto disciplinato dalla delibera di analisi dei mercati n. 623/15/CONS.

pratiche di compressione dei margini da parte dell'operatore SMP. La stessa delibera n. 584/16/CONS ha pertanto stabilito che:

le verifiche di replicabilità (relative sia ad offerte *narrowband* e *broadband* su rete in rame che ad offerte *ultrabroadband* su rete in fibra) sono svolte mediante un unico test, di tipo *Discounted Cash Flow* (DCF);

la verifica DCF applicata alle offerte di servizi di accesso *narrowband* e *broadband* su rete in rame è svolta assumendo a riferimento un periodo di durata della sottoscrizione del servizio pari a 24 mesi per la clientela residenziale e di 36 mesi per la clientela non residenziale;

la verifica DCF applicata ai servizi di accesso *ultrabroadband* su rete in fibra ottica è svolta assumendo a riferimento un periodo di durata della sottoscrizione del servizio pari a 36 mesi sia per clientela residenziale sia per clientela non residenziale.

Le verifiche di replicabilità di offerte *narrowband* e *broadband* su rete in rame sono svolte mediante un modello di verifica DCF alimentato mediante dati storici consolidati, senza fare ricorso ai piani previsionali di acquisizione elaborati dall'operatore notificato. La verifica è applicata separatamente a ciascuna promozione/opzione di offerta, collegata ad una determinata offerta base, ed è volta ad accertare la replicabilità della singola promozione/opzione, tenuto conto dei parametri della specifica offerta base, sulla base del periodo di permanenza media della clientela.

Per le offerte *ultrabroadband* le verifiche di replicabilità sono svolte mediante un modello di verifica DCF alimentato dal piano previsionale di acquisizioni comunicato dall'operatore notificato contestualmente alle offerte ai fini delle verifiche. Tale piano previsionale di acquisizioni è organizzato su base mensile. TIM comunica le attivazioni previste per ogni promozione/opzione relative all'offerta per ciascun mese di commercializzazione della stessa. La verifica è volta a valutare, per ciascun mese di riferimento, la replicabilità complessiva dell'offerta base *retail* con tutte le promozioni/opzioni ad essa collegate sulla base del periodo di permanenza media, di 3 anni, della clientela *ultrabroadband*.

Ai fini della determinazione dei ricavi, la proposta commerciale dell'operatore notificato viene valorizzata prendendo in considerazione tutte le componenti di offerta che la caratterizzano (contributi di attivazione, canoni, opzioni, promozioni) e, quindi, tradotta in un valore rappresentativo dei ricavi attesi, utilizzando le informazioni necessarie allo scopo, riferite al *target* di clientela cui si rivolge l'offerta stessa. Le diverse voci di ricavo sono valorizzate, nell'ambito dell'analisi DCF, sulla base del principio di competenza economica, a seconda del momento in cui si verifica l'entrata di cassa. Pertanto, per le offerte *narrowband* e *broadband* vengono valorizzati separatamente i ricavi di ciascuna promozione/opzione dell'offerta oggetto di analisi, mentre per le offerte *ultrabroadband* si determina il ricavo medio di tutte le promozioni/opzioni associate all'offerta base, attraverso una media pesata che tiene conto del piano di acquisizioni comunicato dall'operatore notificato.

L'attualizzazione dei flussi di cassa è effettuata applicando il tasso di remunerazione del capitale applicato per il calcolo dei costi per il triennio 2015-2017 dei servizi di accesso *wholesale* oggetto dell'analisi dei mercati dei servizi di accesso di cui alla delibera n. 623/15/CONS, pari a 8,77%.

Il calcolo del corrispondente costo è svolto considerando l'impiego di un *mix* di servizi all'ingrosso regolati (c.d. *mix* produttivo) che si assume siano utilizzati dagli operatori concorrenti. L'adozione del criterio del *mix* produttivo, infatti, consente di tenere conto delle diverse modalità con cui gli operatori alternativi ricorrono, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, ai servizi intermedi offerti da Telecom Italia sulla propria rete.

In particolare, con riferimento alle offerte *ultrabroadband*, ad oggi il *mix* tiene conto delle seguenti architetture di rete applicabili all'offerta:

su architettura di rete FTTCab, il *mix* è composto dai servizi di accesso locale all'ingrosso (*sub-loop unbundling*) e dai servizi di accesso centrale all'ingrosso (*bitstream* NGA-FTTC e servizio di accesso disaggregato virtuale di tipo VULA-FTTC);

su architettura di rete FTTH, con topologia di rete punto-multipunto (GPON), è composto dai servizi di accesso centrale all'ingrosso (*bitstream* NGA-FTTH e servizio di accesso disaggregato virtuale di tipo VULA-FTTH).

Il costo medio dell'offerta *ultrabroadband* è pertanto ottenuto dalla media pesata dei costi relativi alle due suddette possibili architetture, con pesi determinati sul numero di acquisizioni, per fasce di velocità di accesso, pianificate per ciascun mese in esame. In particolare, il peso dell'architettura FTTCab è determinato dal rapporto tra il numero di linee FTTCab e il numero complessivo di linee *ultrabroadband* che TIM presume di attivare nel mese; in maniera analoga è determinato il peso da applicare al costo dell'architettura FTTH.

In conclusione, con particolare riferimento alle offerte *ultrabroadband*, la verifica di replicabilità fornisce un valore medio del profitto atteso che:

valuta complessivamente il ricavo dell'offerta *retail* come media pesata, rispetto alle acquisizioni preventivate in un mese, delle condizioni economiche relative a tutte le opzioni e promozioni sottoscrivibili con l'offerta stessa;

tiene conto, nella valutazione del costo medio sottostante, delle diverse architetture FTTCab ed FTTH con cui possono essere erogati i servizi su fibra ottica, ciascuna con il corrispondente *mix* produttivo di servizi *wholesale* regolati.

1.2 Le segnalazioni degli operatori alternativi e di TIM

A partire dal mese di giugno 2017, diversi operatori alternativi hanno segnalato la presenza sul mercato *retail* di promozioni su offerte a banda ultralarga di TIM estremamente aggressive che prevedono la gratuità dei contributi di attivazione della linea ed il riconoscimento di forti sconti sul canone. Ad avviso degli operatori segnalanti, la replicabilità di tali promozioni presenterebbe delle criticità a causa di significative carenze metodologiche nel meccanismo del *test* di prezzo previsto dalla delibera n. 584/16/CONS per il segmento *ultrabroadband*.

Tra tali carenze metodologiche è stato segnalato anzitutto l'impiego del metodo DCF per verificare la replicabilità delle offerte in fibra, che determinerebbe diversi profili di criticità. In primo luogo, tale meccanismo, basandosi sulla verifica del risultato economico conseguito nell'intero periodo di permanenza media del cliente, consentirebbe

di mediare le perdite conseguite nei periodi iniziali di promozione con i ricavi complessivi del periodo di permanenza dell'utente. Inoltre, è stato sottolineato che, nell'attuale implementazione del *test* per le offerte NGA, la redditività, calcolata sulla media delle promozioni ed opzioni relative ad una singola offerta³, consentirebbe il sussidio delle promozioni più aggressive (in teoria anche non replicabili) con i margini conseguiti con le opzioni e promozioni meno incisive. Risulterebbe, altresì, critico il periodo scelto per la valutazione delle offerte *ultrabroadband* (36 mesi) che sovrastimerebbe l'effettiva durata dei contratti residenziali.

Un'ulteriore carenza segnalata riguarda il costo medio per cliente di acquisto dei diritti sui contenuti audiovisivi che, in base alla delibera n. 584/16/CONS, è calcolato tenendo conto di tutta la base clienti di TIM potenzialmente interessata. Gli operatori segnalanti ritengono che il ricorso alla base clienti di TIM determini una sottostima di tale voce di costo che, al contrario, andrebbe calcolato ripartendo l'investimento sulla base clienti di un operatore alternativo, significativamente più bassa di quella di TIM potenzialmente interessata al servizio audiovisivo.

Tali carenze provocherebbero, ad avviso degli operatori alternativi, effetti ancor più significativi nelle aree del territorio dove gli OAO sono provvisti di proprie infrastrutture. La nuova metodologia prevede infatti esplicitamente l'applicazione di *test* di prezzo specifici per le "offerte locali" basati sui costi delle infrastrutture alternative disponibili nelle aree interessate da tali offerte (cfr. punti 82 ed 83 dell'allegato A alla delibera 584/16/CONS⁴).

Alla luce di quanto sopra, gli OAO ritengono che sussistano i presupposti per attuare una revisione della metodologia di definizione dei *test* di prezzo introdotta con la delibera n. 584/16/CONS, richiedendo espressamente all'Autorità di avviare un apposito procedimento.

Su altro fronte si ritiene di dover richiamare le istanze dell'operatore SMP TIM. Infatti, nei procedimenti istruttori di approvazione di alcune offerte *ultrabroadband*, tra l'altro oggetto di segnalazioni da parte di alcuni OAO a giugno 2017, TIM aveva evidenziato la presenza di alcune offerte praticate dai principali OAO nel comune di Milano, che testimoniavano una forte concorrenza nel segmento UBB. In particolare, secondo TIM, il mercato UBB (in particolare FTTH) è caratterizzato dalla presenza di offerte degli OAO

³ Cfr. punto 51 dell'allegato A alla delibera n. 584/16/CONS che riporta "La verifica è volta a valutare complessivamente la replicabilità delle promozioni applicate all'offerta retail".

⁴ In particolare è previsto che: "82. L'Autorità ritiene altresì opportuno tener conto dell'eventuale sviluppo di offerte destinate ad aree geografiche più ristrette rispetto all'intero territorio nazionale (c.d. offerte local) e, pertanto, degli input effettivamente utilizzati su base geografica, secondo la medesima logica già impiegata per la valutazione di offerte formulate in ambito gara (per le quali è prevista la verifica di replicabilità sulla base del servizio all'ingrosso proprio dello specifico contesto di gara). Ciò sia in ragione del crescente sviluppo di infrastrutture wholesale a banda ultralarga alternative a quelle dell'incumbent, sia, in ottica futura, del roll-out delle infrastrutture di accesso oggetto dei bandi di finanziamento pubblico (cd. infrastrutture finanziate con il modello diretto), sia, ancora, per la progressiva realizzazione dei piani di investimento privati.

83. In sede di verifica di offerte local, gli Uffici valutano pertanto, caso per caso, l'opportunità di adeguare il criterio del mix produttivo alle specificità infrastrutturali delle aree del territorio nazionale entro cui tali offerte sono commercializzate ed all'effettivo utilizzo di infrastrutture alternative da parte degli operatori."

molto aggressive tali da dimostrarne l'indipendenza infrastrutturale da TIM. L'operatore notificato ritiene, pertanto, che l'attuale regime regolamentare sia certamente superato, quantomeno in tali aree geografiche.

TIM, inoltre, in considerazione del predominante sviluppo di offerte di pacchetti di servizi e di offerte aggregate ed alla luce del fatto che il proprio relativo inquadramento giuridico non sempre è coinciso con la posizione dell'Autorità, ha segnalato la necessità di meglio chiarire, a livello regolamentare, i criteri di valutazione delle offerte aggregate e rivedere l'obbligo di comunicazione preventiva nel caso di abbinati commerciali.

1.3 Ambito di applicazione del provvedimento

La Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche dell'Autorità, a seguito delle citate segnalazioni degli operatori alternativi, ha avviato un'attività di verifica delle stesse presentando, nel mese di luglio 2017, una nota informativa al Consiglio in cui, sebbene non fossero emerse violazioni della normativa vigente da parte di TIM, venivano individuate alcune possibili linee di intervento al fine di un'eventuale integrazione della delibera n. 584/16/CONS mediante la comunicazione di specifiche condizioni attuative ovvero mediante revisione della stessa delibera.

Il Consiglio, preso atto delle segnalazioni degli operatori e avendo condiviso i suggerimenti degli Uffici, ha ritenuto opportuno adottare uno specifico provvedimento al fine di adeguare, attraverso opportune integrazioni, la delibera n. 584/16/CONS alle rinnovate condizioni del mercato e, laddove necessario, di fornire al mercato i dovuti chiarimenti applicativi, fermi restando i principi di base in essa contenuti.

Pertanto, con il presente provvedimento, si avvia un procedimento di aggiornamento, anche attraverso specifiche integrazioni alla delibera n. 584/16/CONS, del sistema e della metodologia di applicazione del *test* di prezzo con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

livello di aggregazione delle offerte;

modalità di valutazione di offerte riservate ai clienti di rete fissa di TIM;

Relevant Time Period;

Flessibilità consentita per favorire la domanda di servizi di accesso *ultrabroadband*;

differenziazione del *test* per tecnologie FTTCab ed FTTH;

dimensionamento delle bande di trasporto *ethernet*;

costi dei servizi audiovisivi;

costi dei servizi di rete mobile.

A tal riguardo, ai sensi dell'art. 11 del Codice e in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, l'Autorità ritiene opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti di seguito riportati.

2 LE INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 584/16/CONS

Nel presente capitolo saranno affrontate separatamente le tematiche di cui al precedente punto 0, consentendo alle parti interessate di esprimersi su ognuna di esse.

2.1 Livello di aggregazione delle offerte

Si richiama che, ai sensi della delibera n. 623/15/CONS, vanno sottoposte al *test* di replicabilità anche le offerte dei servizi di accesso di rete fissa fornite in *bundle* con altri servizi. Sul tema la delibera n. 584/16/CONS ha previsto diverse casistiche di aggregazione delle offerte con relative modalità di applicazione del *test* di prezzo:

vendita di due o più servizi in maniera aggregata (*bundle*)⁵: prevede l'acquisto di più servizi, di cui almeno uno realizzato mediante servizi di accesso e trasporto regolamentati, con uno sconto unico rispetto alla somma dei singoli prezzi dei servizi che compongono l'offerta; in tale caso la verifica di replicabilità è svolta sul prezzo complessivo dell'offerta⁶;

abbinate commerciali⁷: prevedono, in modo esplicito, la vendita di una combinazione tra servizi non regolamentati – offerti, erogati e contrattualizzati da un soggetto differente dall'operatore SMP – e servizi di accesso e trasporto resi disponibili dall'operatore SMP. La vendita può essere contestuale (con singola sottoscrizione) oppure realizzata attraverso opzioni sottoscritte successivamente. In tali casi sarà sottoposta al *test* di replicabilità la sola componente di offerta riconducibile ai servizi di accesso e trasporto regolati. Si pensi al caso di offerta di accesso alla rete Internet da postazione fissa con la possibilità di fruire di contenuti TV offerti da un operatore televisivo.

La delibera n. 584/16/CONS prevede che Telecom Italia comunichi preventivamente all'Autorità le condizioni di offerta (sia essa singola, *bundle* o abbinata commerciale) al

⁵ Cfr. § 85 dell'allegato A alla delibera n. 584/16/CONS: “L'offerta congiunta di più servizi e/o prodotti rappresenta potenziali margini per conseguire guadagni di efficienza: i) dal lato dell'offerta, la vendita aggregata di due o più servizi e/o prodotti consente agli operatori di conseguire maggiori efficienze mediante, tra l'altro, la ripartizione dei costi fissi sottostanti, così come sotto di catturare domande latenti da parte dei clienti; ii) dal lato della domanda, aumenta la disponibilità dei consumatori ad aderire ad offerte che includono servizi e/o prodotti che non sarebbero stati acquistati separatamente, in quanto la somma dei prezzi di vendita dei singoli servizi separatamente sarebbe superiore al prezzo del bundle. Pertanto, le strategie commerciali basate sull'offerta di pacchetti ovvero di offerte aggregate di servizi e/o prodotti accrescono potenzialmente il benessere sociale.”

⁶ Cfr. § 90 dell'allegato A alla delibera n. 584/16/CONS: “Nel caso in cui l'offerta aggregata prevede l'acquisto congiunto del servizio regolato e di quello non regolato, entrambi offerti dall'operatore notificato, si realizza un vero e proprio bundle. In tal caso, la verifica di replicabilità è svolta sottraendo al prezzo complessivo dell'offerta una stima dei costi – opportunamente documentati – di acquisto all'ingrosso/ di produzione della componente di servizi non regolata, ovvero del relativo valore di mercato, prima di procedere al test di prezzo. Al riguardo, si evidenzia che le verifiche di replicabilità ex ante, svolte secondo le modalità e le procedure di cui alle presenti linee guida, sono tese ad accertare la replicabilità economica delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi di rete fissa da parte di un operatore alternativo efficiente che si avvale dei servizi wholesale regolati.”

⁷ Cfr. § 88 dell'allegato A alla delibera n. 584/16/CONS.

massimo 30 giorni prima del lancio commerciale della stessa ai fini della verifica della replicabilità. A valle di tale comunicazione, l'Autorità verifica la natura commerciale dell'offerta in questione (*bundle* o abbinata commerciale) e, quindi, effettua il *test* secondo le relative modalità e procedure, di cui alle linee guida allegate alla suddetta delibera.

Rispetto a quanto evidenziato, nel corso dei procedimenti di valutazione delle offerte sottoposte da TIM, è emersa la necessità di specificare meglio alcune tipologie di offerta non chiaramente riconducibili alle casistiche sopra riportate.

Tra queste rivestono particolare importanza le seguenti offerte aggregate che prevedono l'*acquisto congiunto* di un servizio regolato e di uno o più servizi non regolati, tutti offerti dall'operatore notificato:

- il servizio non regolato costituisce un'opzione "riservata" ad utenti di rete fissa già nella *customer base* di TIM ed incide sulle caratteristiche del servizio regolato sia in termini di ricavi complessivi che di durata (ad esempio in quanto l'adesione all'opzione non regolata implica il rinnovo del periodo minimo contrattuale della componente regolata). Con riferimento ai ricavi, alcune promozioni potrebbero determinare uno sconto al cliente da applicare alla componente regolata, andando quindi ad incidere sui margini calcolati ai fini dell'approvazione dell'offerta regolata. Con riferimento alla durata, in alcuni casi la possibilità di accedere all'opzione sul servizio non regolato è condizionata da determinati vincoli, quali ad esempio la decadenza del servizio opzionale sottoscritto in caso di recesso dall'offerta di rete fissa. Tale tipologia di offerta verrà nel seguito denominata "**bundle opzionale**", in quanto presenta le caratteristiche del *bundle*, sebbene esso si realizzi quando un cliente è già in *customer base* di TIM dal momento che non c'è obbligo di sottoscrizione contemporanea tra servizio regolato e servizio non regolato;
- il servizio non regolato costituisce un'opzione per utenti di rete fissa già nella *customer base* di TIM, ma non incide sulle condizioni di replicabilità (in termini di margini) del servizio regolato né è vincolato o pone vincoli al permanere dell'utenza nella *customer base* di rete fissa (ad esempio, in termini di durata, il servizio non regolato permane alle stesse condizioni anche laddove cessa il servizio regolato). Tale tipologia di offerta verrà nel seguito denominata "**abbinata opzionale**".

Nel primo caso (*bundle opzionali*) la verifica di replicabilità è svolta come per i *bundle* tradizionali, ossia, prima di procedere al *test* di prezzo, si sottrae al prezzo complessivo dell'offerta una stima dei costi di acquisto all'ingrosso/di produzione della componente di servizi non regolata ovvero del relativo valore di mercato.

Nel secondo caso (*abbinate opzionali*) l'Autorità ritiene di procedere come per le offerte in abbinata commerciale, ossia di non sottoporre al *test* di replicabilità le relative opzioni non regolate sottoscrivibili dal cliente.

D1. L'Autorità ritiene, pertanto, necessario specificare ulteriormente la classificazione delle offerte che aggregano più componenti di servizio (inclusi prodotti e contenuti non regolati commercializzati dall'operatore notificato) aggiungendo, rispetto a quanto riportato nella delibera n. 584/16/CONS, le casistiche di *bundle opzionale* e di *abbinata opzionale*, così come definite al punto 30.

Si chiede agli operatori di fornire osservazioni su quanto proposto.

2.2 Modalità di valutazione di offerte riservate a clienti di rete fissa di TIM

Nell'ambito dei procedimenti di valutazione delle offerte di TIM, l'Autorità ha riscontrato, inoltre, due differenti casistiche rilevanti di offerte di TIM riservate a propri clienti di rete fissa, che richiedono una riflessione specifica in relazione alle modalità di svolgimento del *test* di prezzo.

Tali casistiche fanno riferimento, per lo più, ad offerte opzionali di servizi non regolamentati commercializzate da TIM e dedicate ad utenti già nella *customer base* dei servizi su rete fissa. Tali offerte opzionali incidono sulle condizioni del servizio regolato, pertanto, stante la classificazione di cui al punto 0 rientrano nei *bundle opzionali*.

Attualmente, si ritiene opportuno approfondire: i) le modalità di calcolo dei margini nel caso di offerte opzionali dedicati a clienti di rete fissa e mobile di TIM; e ii) le modalità di calcolo dei margini nel caso di servizi non regolati dedicati a clienti TIM di rete fissa che hanno sottoscritto offerte non più in commercio.

Modalità di calcolo dei margini delle opzioni dedicate a clienti TIM di rete fissa e mobile

Nel caso di opzioni tariffarie riservate ad utenti che risultano già clienti di rete fissa e mobile di TIM, si ritiene necessario individuare una modalità di *test* che consenta di ristorare il costo del servizio opzionale aggiuntivo (ad esempio, contenuti audiovisivi fruibili su rete fissa e/o mobile oppure aumento del *plafond* dati a disposizione del cliente su rete mobile) tenendo conto anche del margine determinato dal servizio mobile già sottoscritto dall'utente. Si evidenzia al riguardo che il servizio aggiuntivo offerto come opzione ha impatto sulla marginalità complessiva dell'utente determinata sia dal servizio mobile sia dal servizio regolato di accesso alla rete fissa.

In tale caso, si ritiene di verificare la replicabilità sottraendo ai ricavi totali associati all'offerta di tutti i servizi sottoscritti (fissi e mobili già sottoscritti più gli eventuali ricavi associati all'opzione aggiuntiva) i costi determinati dai servizi mobili già sottoscritti oltre a quelli propri dell'opzione in via di valutazione, calcolati (sia quelli mobili che quelli dell'opzione in via di valutazione) attraverso le consuete stime e *proxy* di mercato; i ricavi così modificati sarebbero utilizzati ai fini del *test* di prezzo per le componenti regolate.

Tuttavia, un'applicazione puntuale di tale procedura richiederebbe di calcolare ricavi e costi associati a ciascun piano tariffario attivo della gamma mobile del portafoglio di TIM (indipendentemente se ancora in commercio o meno) a cui il servizio opzionale aggiuntivo può potenzialmente abbinarsi. Ai fini del *test* di replicabilità, infatti, si

dovrebbero individuare tutte le possibili combinazioni che includono un qualsiasi piano tariffario mobile di TIM ancora attivo, indipendentemente dalla possibilità che tale piano sia tuttora in commercio.

In ragione dell'onere regolamentare e delle incertezze connesse ad una tale applicazione puntuale⁸, si ritiene che, solo per i servizi mobili già sottoscritti (quindi non in corso di valutazione) sia utilizzabile, in luogo dei ricavi di ciascun piano del portafoglio, il ricavo medio per utente di rete mobile di TIM nell'anno di commercializzazione dell'opzione aggiuntiva e, in luogo dei costi di ciascun piano di rete mobile, il costo medio per utente di rete mobile di TIM. Sia il ricavo medio che il costo medio saranno differenziati tra utenti residenziali ed utenti affari, tenuto conto dei differenti profili di spesa e di consumo di traffico.

Modalità di calcolo dei margini su offerte in rame non più sottoscrivibili

Un'ulteriore semplificazione si può prendere in considerazione nel caso di offerte mobili e/o altri servizi non regolati (ad esempio contenuti audiovisivi) abbinati a *bundle opzionali* relativi ad offerte di rete fissa basate su accessi in rame non più sottoscrivibili da almeno 3 anni. In considerazione della durata generalmente annuale del periodo promozionale, si tratta di piani tariffari non più sottoscrivibili per i quali il periodo promozionale è già terminato da almeno due anni. In ragione del fatto che la marginalità di tali offerte, anche a causa della progressiva riduzione dei costi *wholesale*, è molto elevata, si ritiene che un eventuale *test* applicato alle suddette offerte in rame, che include anche le opzioni aggiuntive in esame, abbia comunque esito positivo. Si aggiunga che la numerosità delle offerte TIM rame non più sottoscrivibili, ma attive, alle quali potrebbero doversi applicare le opzioni non regolamentate è tale da render impraticabile dal punto di vista operativo lo svolgimento dei *test* di prezzo nelle tempistiche previste dalla delibera n. 584/16/CONS.

Restando comunque immutato l'obbligo in capo a TIM di non commercializzare opzioni che compromettono la marginalità complessiva del "*bundle opzionale*", si ritiene di **non procedere** alla verifica di replicabilità *ex ante* delle opzioni non regolamentate dedicate ad utenti già nella *customer base* di TIM per servizi offerti su rete fissa su rame che hanno attivato **da almeno trentasei mesi offerte** non più sottoscrivibili. In tali casi si ritiene sufficiente verificare il rispetto dell'obbligo di non discriminazione solo *ex post* sulla base di segnalazioni, non generiche, recanti l'indicazione dell'offerta di rete fissa e dell'opzione che darebbero luogo alla non replicabilità complessiva del *bundle*. In tali casi, ove a valle delle verifiche si rilevasse una violazione del principio di non discriminazione, l'Autorità chiederà la sospensione della commercializzazione dell'opzione in combinazione con le offerte su rete fissa che determina un esito negativo del *test* di replicabilità e valuterà l'opportunità di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Telecom Italia. Restano immutati gli obblighi di comunicazione *ex ante* di dette opzioni, con la riduzione del termine di preavviso a 7 giorni a causa dell'assenza di verifica *ex ante*.

⁸ Il numero di piani tariffari mobili attivi è molto elevato e difficile da monitorare, alla luce anche dell'assenza di obblighi in capo a TIM sui servizi al dettaglio di rete mobile e della mancanza di attività specifiche di monitoraggio sui servizi mobili al dettaglio.

D2. Si chiede agli operatori di fornire osservazioni su quanto proposto in merito alle metodologie di valutazione dei *bundle* opzionali citati.

2.3 Relevant Time Period

La delibera n. 584/16/CONS ha previsto⁹ che “la verifica DCF applicata ai servizi di accesso ultrabroadband su rete in fibra ottica è svolta assumendo a riferimento un periodo di durata pari a 36 mesi. Tale previsione si applica sia alle offerte ultrabroadband destinate alla clientela residenziale che alle offerte ultrabroadband per clientela non residenziale”.

Alcuni operatori alternativi hanno segnalato che i 36 mesi considerati quale periodo medio di permanenza del cliente nell’offerta risulterebbero eccessivi e non riscontrabili nella pratica commerciale sul mercato. Un periodo di vita utile così esteso consentirebbe a TIM di superare il test di prezzo compensando le perdite dovute al maggiore sforzo economico per il lancio di un’offerta, concentrato nel periodo iniziale, con i guadagni dei periodi successivi.

Gli operatori hanno pertanto chiesto di allineare il *Relevant Time Period* (di seguito anche “RTP”) per le offerte *ultrabroadband* ai 24 mesi già previsti per le offerte *narrowband* e *broadband* per clientela residenziale.

A tale proposito si richiama¹⁰ che “nella fase preistruttoria del procedimento avviato con delibera n. 537/13/CONS, gli Uffici dell’Autorità hanno svolto specifici approfondimenti (anche mediante una richiesta di dati ed elementi informativi trasmessa agli operatori con nota prot. n. 22513 del 10/2/2015) allo scopo di acquisire dati aggiornati in merito alla durata media del periodo di permanenza dei clienti sulle offerte retail e sui servizi (*narrowband*, *broadband*, *ultrabroadband*). Dai dati forniti dagli operatori che hanno riscontrato la suddetta richiesta non sono emersi, allo stato, elementi di valutazione tali da comportare la necessità di apportare modifiche alle disposizioni attualmente vigenti sul tema della durata del relevant time period. [...] Per i motivi sopra riportati l’Autorità ritiene opportuno confermare, **almeno in fase di prima applicazione**, le previsioni sul tema del relevant time period contenute nella delibera n. 499/10/CONS e nella delibera n. 604/13/CONS”.

Si richiama, altresì, che al punto V.6 (pag. 37) dell’allegato B alla delibera n. 584/16/CONS è indicato che “[...] tutti gli operatori che hanno fornito dati empirici hanno evidenziato un dato relativo alla permanenza media del cliente sulle offerte *broadband* superiore o al limite uguale ai 24 mesi proposti quale relevant time period per la valutazione di dette offerte, mentre per le offerte *ultrabroadband* non sono emerse evidenze a supporto di una variazione del RTP a 36 mesi”.

⁹ Cfr. § 37 dell’Allegato A alla delibera n. 584/16/CONS.

¹⁰ Cfr. §§ 135 e 136 dell’allegato B alla delibera n. 584/16/CONS.

La delibera n. 584/16/CONS ha, quindi, previsto, al § 38 delle linee guida, che “*gli Uffici dell’Autorità, nello svolgimento delle verifiche di replicabilità, potranno valutare l’opportunità di aggiornare il dato relativo alla durata del relevant time period sulla base di eventuali future evidenze di mercato*”.

Si richiama, inoltre, che i servizi *wholesale* per l’accesso *ultrabroadband*, introdotti con delibera n. 1/12/CONS¹¹, presentano consistenze significative a partire dall’anno 2013 e che, pertanto, i dati comunicati nell’ambito del procedimento di cui alla delibera n. 537/13/CONS potevano ragionevolmente risentire della fase transitoria nell’avvio dei servizi su banda ultralarga.

Trascorsi ad oggi oltre cinque anni dall’avvio dei servizi *ultrabroadband*¹², si ritiene opportuno acquisire dagli operatori, ai sensi del richiamato punto 38 della delibera n. 584/16/CONS, dati aggiornati sulla vita media utile della clientela *ultrabroadband* ai fini dei *test* di prezzo.

D3. Si chiede agli operatori di fornire eventuali ulteriori osservazioni su quanto proposto.

D4. Si chiede agli operatori di fornire statistiche e dati, adeguatamente documentati e dettagliati, in merito a:

Durata della permanenza media del cliente su un’offerta *ultrabroadband*;

Durata della permanenza media del cliente con l’operatore.

2.5 Offerte atte a favorire la penetrazione sul mercato dei servizi di accesso *ultra broadband*

50. Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, lett. d) del Codice la regolamentazione “*promuove investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e avanzate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese e consentendo accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti l’accesso, al fine di diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione*”.

51. La realizzazione di reti di nuova generazione *ultrabroadband*, con velocità ≥ 30 Mbps in *download* ha avuto un elevato tasso di crescita negli ultimi tre anni. In particolare, mentre gli investimenti infrastrutturali in tecnologie FTTC e FWA hanno già raggiunto l’80% delle linee fisse a livello nazionale, gli investimenti in reti FTTH sono in fase di

¹¹ “*Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione*”.

¹² Rispetto a quanto previsto con la delibera n. 1/12/CONS sono stati introdotti a livello *wholesale* innovazioni tecnologiche (VDSL2, Enhanced VDSL2) e nuovi profili di accesso (fino a 1 Gigabit/s).

sviluppo, con una previsione di crescita più sostenuta nei prossimi anni. La sola rete FTTC di TIM copre attualmente il 77% delle linee.

52. Nonostante l'ampliamento della copertura delle reti, si è in presenza di una forte incertezza della domanda e in particolare dell'effettiva fornitura di servizi di accesso a banda ultralarga nel breve-medio termine, considerando che i consumatori sono, in massima parte, già connessi a reti telefoniche o a Internet con accesso a banda larga (ADSL). A fronte di tale incertezza, come indicato dalla Raccomandazione n. 2013/566/UE, è *“importante lasciare agli operatori che investono in reti ultrabroadband un certo grado di flessibilità nella fissazione dei prezzi affinché possano sperimentare i livelli di prezzo ideali e fissare prezzi atti a favorire la penetrazione sul mercato”*. La flessibilità, in termini di differenziazione dei prezzi finali, risponde all'esigenza di andare incontro alle preferenze dei consumatori e favorire la penetrazione di servizi in banda ultralarga e va finalizzata – sotto il profilo regolamentare - all'obiettivo di consentire agli operatori che investono in reti *ultrabroadband* di gestire i rischi di investimento (possibili *sunk cost*), condividendo tale rischio con tutti gli operatori che richiedono l'accesso (la divisione commerciale dell'operatore integrato a valle o altri operatori richiedenti l'accesso). Nel caso dell'operatore integrato, il rischio ricadrebbe infatti sulla divisione di rete che ha sostenuto l'investimento (su cui ricadono i costi delle nuove reti e che continuerebbe a sostenere i costi delle reti di vecchia generazione fino al completamento della sostituzione della domanda *wholesale* e *retail*) e non sulla divisione commerciale (che continuerebbe a percepire i ricavi dei consumatori attivati su reti a banda stretta o larga a prescindere dalla migrazione verso connessioni più evolute).

53. Un certo grado di flessibilità nella determinazione dei prezzi all'ingrosso regolamentati potrebbe essere ritenuta congrua al fine di garantire la diversificazione del rischio. La differenziazione dei prezzi all'ingrosso consentirebbe, infatti, la condivisione del rischio tra tutti i soggetti (interno e fornitori alternativi) che richiedono l'accesso. In questo modo, gli operatori SMP nel mercato dei servizi di accesso a reti *ultrabroadband* e i richiedenti l'accesso possono condividere una parte dei rischi di investimento attraverso una differenziazione del prezzo base (orientato al costo) fissato per l'accesso all'ingrosso, tenendo conto di possibili sconti praticabili rispetto al livello di “impegni” di domanda da parte dei richiedenti l'accesso. L'impegno potrebbe tradursi in prezzi più bassi per accordi a lungo termine con garanzie sui volumi, proporzionato alla parte di rischio associato all'incertezza della domanda che il richiedente l'accesso si assume. Inoltre, la flessibilità nella determinazione dei prezzi all'ingrosso è necessaria per consentire a tutti i richiedenti l'accesso (divisione *retail* dell'operatore SMP e OAO) di differenziare i prezzi sul mercato della banda ultralarga al dettaglio per favorire la penetrazione di servizi in banda ultralarga.

53. Occorre, inoltre, rilevare che la flessibilità nei prezzi all'ingrosso dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione non deve essere tale da generare prezzi eccessivi nei mercati in cui è stato individuato un significativo potere di mercato. In questi casi, infatti, sia rispetto alla posizione di dominanza sui mercati di accesso alle reti di vecchia generazione (a banda stretta o banda larga) sia sui mercati di accesso a reti NGA più evolute, occorre prevedere requisiti di salvaguardia aggiuntivi per tutelare la concorrenza. In sostanza se l'operatore SMP offre prezzi di accesso inferiori alla rete in fibra disaggregata chiedendo in cambio impegni su contratti a lungo termine o di volume, tali prezzi non devono essere considerati indebitamente discriminatori se l'Autorità accerta

che i prezzi inferiori riflettono in modo adeguato una riduzione effettiva del rischio di investimento. Al tempo stesso l'Autorità dovrà garantire che tali accordi di prezzo non comportino una compressione dei margini tale da impedire un'efficiente entrata sul mercato (NGA) o la possibilità di esercitare un potere "monopolistico" di aumento dei prezzi finali dei servizi di "vecchia" generazione.

54. La Raccomandazione n. 2013/566/UE è molto chiara su questo punto, ritenendo che *"vi siano vincoli sufficienti sui prezzi di accesso all'ingrosso per gli input all'ingrosso passivi su NGA e per gli input all'ingrosso non fisici o virtuali su NGA che offrono funzionalità equivalenti (in altri termini, si ritiene che i problemi di concorrenza legati ai prezzi siano affrontati in modo adeguato) quando: i) vi è un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio risultante dalla concorrenza a livello di infrastrutture o un prezzo-ancora derivante dai prezzi di accesso al rame all'ingrosso orientati al costo, ii) un test di replicabilità economica ex ante è utilizzato nei casi in cui non è ritenuto necessario imporre prezzi all'ingrosso regolamentati, iii) vi è l'obbligo di fornire servizi di accesso all'ingrosso rispettando il principio dell'EoI. In altri termini, quando si applica l'EoI e le ANR giudicano che i requisiti di salvaguardia della concorrenza di cui sopra siano soddisfatti, le ANR non dovrebbero imporre un prezzo di accesso regolamentato per gli input all'ingrosso su NGA"*.

54. La flessibilità nella determinazione dei prezzi all'ingrosso dei servizi di accesso alle reti NGA va intesa, in sostanza, come una forma parziale e temporanea di deregolamentazione per gli input all'ingrosso su NGA. Occorre, infatti, precisare che laddove nel mercato all'ingrosso non fosse presente una concorrenza effettiva tale da esercitare un vincolo strutturale e duraturo sui prezzi al dettaglio, ovvero nei casi in cui uno (o più) operatori - disponendo di un SMP al livello dell'accesso all'ingrosso - fossero in grado di fissare prezzi al dettaglio eccessivi, la flessibilità non sarebbe giustificata sotto il profilo concorrenziale. Per tale ragione la flessibilità nella determinazione dei prezzi all'ingrosso di accesso NGA deve essere limitata nel tempo e nelle condizioni (durata dell'accordo, volumi impegnati) con lo scopo di promuovere l'attivazione di servizi *retail ultrabroadband*, attraverso la conseguente possibilità di differenziazione/riduzione dei prezzi al dettaglio, ma tenendo conto, sotto il profilo regolamentare, del solo obiettivo di condivisione del rischio sugli investimenti NGA, senza aumentare indirettamente i costi (e, di conseguenza, i prezzi) dei servizi di accesso all'ingrosso sulle reti *narrowband* e *broadband* sottoposti a regolamentazione.

55. La flessibilità nella determinazione dei prezzi all'ingrosso regolamentati per l'accesso NGA lascia, quindi, impregiudicate le misure adottate per risolvere il problema dei margini insufficienti individuati in un *test* di replicabilità *ex ante*. Infatti, in questo caso, lo scopo del test di replicabilità economica è assicurare che gli operatori SMP non abusino della flessibilità nella fissazione dei prezzi per escludere dal mercato (potenziali) concorrenti.

56. La presenza di queste condizioni - vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio risultante dalla concorrenza infrastrutturale o presenza di un prezzo di accesso NGA ancorato al prezzo di accesso al rame all'ingrosso orientato al costo secondo un modello BU-LRIC – inducono a ritenere che la flessibilità nella differenziazione dei prezzi all'ingrosso da parte dell'operatore SMP (sconti assimilabili alle promozioni praticate dalla divisione commerciale *retail* dello stesso operatore SMP integrato verticalmente, di

cui al paragrafo successivo) debba essere consentita rispetto alle infrastrutture NGA maggiormente diffuse (investimenti già realizzati) e in previsione nel medio-lungo periodo (o entro il 2020 per prodotti che consentono capacità in *download* ≥ 30 Mbps ≤ 100 Mbps, in previsione degli obiettivi di domanda dell'Agenda digitale europea) di realizzazione dell'effetto di sostituzione nell'utilizzo delle infrastrutture. In questo caso, infatti, è probabile che l'effetto quantità di accessi NGA venduti da tutti i fornitori nel mercato *retail*, prodotto dalla differenziazione dei prezzi, sia tale da esercitare un vincolo sui prezzi al dettaglio per il prodotto NGA e che il prodotto esistente (es. ADSL) possa essere sostituito a parità di costo (per effetto delle economie di scala raggiunte) da un prodotto basato su NGA studiato per offrire le stesse caratteristiche (es. VDSL base).

D5 Si chiede agli operatori di fornire osservazioni su quanto proposto in merito alla differenziazione/sconti dei prezzi *wholesale* in presenza di sconti *retail* dell'operatore SMP.

D6 Si chiede agli operatori di fornire valutazioni in merito agli Impegni (durata dell'accordo con garanzie sui volumi e quantità impegnata) e sulle condizioni economiche di offerta di servizi di accesso NGA in qualità di soggetti richiedenti.

D7 Si chiede agli operatori se tali Impegni devono essere almeno equivalenti a quelli utilizzati (periodo rilevante, promozione rispetto al prezzo base, volumi dichiarati, ricavo medio totale) per la verifica della replicabilità dei prezzi *ultrabroadband* offerti da TIM nel mercato al dettaglio

D8 Si chiede agli operatori se, anche in relazione agli elementi di cui al paragrafo 2.5, la flessibilità nella determinazione dei prezzi *wholesale/retail* deve essere condizionata (ai fini del test di replicabilità economica) ad investimenti già ampiamente realizzati e conseguente livello di copertura delle reti NGA in termini di domanda già servita da servizi di accesso su reti di vecchia generazione a livello nazionale.

2.4 Sul mix produttivo: differenziazione del test per tecnologie FTTCab ed FTTH e uso di infrastrutture alternative

La delibera n. 584/16/CONS ha previsto (§ 51 delle linee guida) che, nel caso di offerte *ultrabroadband*, *“la verifica è volta a valutare complessivamente la replicabilità delle promozioni applicate all’offerta retail nell’arco del mese di riferimento sulla base del periodo di permanenza media della clientela ultrabroadband”*.

È altresì specificato¹³ che *“il mix produttivo applicabile alle verifiche relative alle offerte di servizi di accesso ultrabroadband su rete di accesso in fibra ottica deve essere distinto per tecnologia di rete sottostante l’offerta. Il mix produttivo applicabile alle verifiche relative ad offerte ultrabroadband su architettura di rete FTTCab è composto dai servizi di accesso locale all’ingrosso, con particolare riferimento al servizio di accesso*

¹³ Cfr. §§ 75-80 dell'Allegato A alla delibera n. 584/16/CONS.

disaggregato alla sotto-rete locale di Telecom Italia (sub-loop unbundling), e dai servizi di accesso centrale all'ingrosso, con particolare riferimento al servizio bitstream su rete in fibra ottica e al servizio di accesso disaggregato virtuale di tipo VULA". Inoltre, per i servizi di accesso FTTH il mix dipende dalla topologia di rete installata da TIM, laddove per le reti punto-punto "il mix produttivo è composto dai servizi di accesso locale all'ingrosso (servizio end to end di accesso alla rete passiva di Telecom Italia)", mentre per le reti punto-multipunto (GPON) "il mix produttivo è composto dai servizi di accesso centrale all'ingrosso, con particolare riferimento al servizio bitstream NGA e al servizio di accesso disaggregato virtuale di tipo VULA".

In conclusione, i costi medi dell'offerta in fibra e delle sue opzioni sono ottenuti attraverso una combinazione pesata, sulla base del numero di attivazioni per ciascuna fascia di velocità, dei costi medi delle due architetture FTTCab ed FTTH.

La verifica di replicabilità delle offerte *ultrabroadband* fornisce pertanto un valore medio del profitto atteso che:

valuta complessivamente tutte le promozioni applicate all'offerta *retail* nell'arco del mese di riferimento, ossia il ricavo atteso è determinato come media pesata, rispetto alle acquisizioni, delle condizioni economiche relative a tutte le opzioni e promozioni sottoscrivibili con l'offerta in fibra;

tiene conto, mediandole, delle diverse architetture FTTCab ed FTTH con cui possono essere erogati i servizi su fibra ottica, ciascuna con il corrispondente *mix* produttivo di servizi *wholesale* regolati.

Stante quanto premesso, si evidenzia che alcuni operatori alternativi hanno segnalato la presenza di offerte di TIM ritenute particolarmente aggressive con promozioni aggiuntive per alcune aree territoriali.

Gli OAO hanno pertanto chiesto, al fine di evitare sussidi tra promozioni più aggressive e sottoscrizioni a prezzo pieno, di procedere ad una revisione della metodologia di cui alla delibera n. 584/16/CONS per le offerte *ultrabroadband* che preveda lo svolgimento del *test* di prezzo su ogni singola offerta e promozione, analogamente a quanto ad oggi vigente per le offerte su rete in rame.

A tale riguardo l'Autorità ritiene in generale che la metodologia DCF, applicata complessivamente a tutte le opzioni e promozioni di una data offerta *ultrabroadband*, risulti efficace nel prevenire comportamenti anti-competitivi dell'operatore notificato consentendo allo stesso tempo un adeguato margine di libertà commerciale all'operatore.

È tuttavia possibile che singole promozioni con marginalità fortemente negativa siano sussidiate dai margini conseguiti su altre promozioni meno aggressive o da adesioni a prezzo pieno, senza che ciò infici l'esito positivo del *test* di replicabilità.

A tale proposito si è verificato che, tipicamente, le offerte UBB su rete FTTC presentano margini maggiori delle offerte su rete FTTH. A tale riguardo, anche con riferimento all'indirizzo assunto ad esito della riunione del Consiglio del 27 luglio 2017, le valutazioni di replicabilità sulle nuove offerte commercializzate da TIM sono state svolte verificando la replicabilità delle offerte sia nel loro complesso, come previsto dalla delibera n. 584/16/CONS, sia, in via prudenziale, singolarmente rispetto alle diverse

tecnologie di accesso impiegate (FTTCab ed FTTH); tale ultima verifica ha permesso di riscontrare l'assenza, ad oggi, di fenomeni compensativi tra le offerte su rete in fibra in funzione della tecnologia di accesso. Si ritiene, tuttavia, che quanto segnalato dagli OAO rappresenti un elemento di attenzione da prendere in considerazione alla luce del modificato contesto competitivo e tecnologico.

Si evidenzia che da un punto di vista competitivo la rete FTTC di TIM copre attualmente circa il 77% delle linee telefoniche. La competizione su tali tipologie di accessi è pertanto fortemente influenzata dai prezzi *wholesale* dei servizi SLU e VULA su accessi FTTC. Sul fronte delle offerte FTTH, d'altra parte, costituiscono una realtà le offerte fibra di OAO realizzate su infrastrutture di Open Fiber. Residuano, inoltre, rilevanti differenze di copertura geografica tra rete FTTC ed FTTH.

Sul fronte dell'assimilabilità del prodotto appare, inoltre, opportuno rilevare che, sebbene la delibera n. 584/16/CONS preveda per le offerte *ultrabroadband* una valutazione mediata tra le architetture FTTCab ed FTTH, assumendone l'equivalenza a livello di offerta *retail*, nella pratica le due architetture oggi presentano alcune differenze oggettive in termini prestazionali quali la velocità di accesso e la latenza¹⁴.

In merito a tale aspetto, si richiama che la legge 4 dicembre 2017, n. 172¹⁵, all'art. 19-*quiquiesdecies* (misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi), prevede che:

“Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico forniscono informazioni chiare e trasparenti in merito alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione¹⁶, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica, individuando come infrastruttura in fibra ottica completa l'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all'unità immobiliare del cliente. Costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ogni comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.

Con delibera n. 33/18/CONS, del 30 gennaio 2018, l'Autorità ha, pertanto, avviato il procedimento di “consultazione pubblica in merito alla definizione delle caratteristiche tecniche e delle corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura

¹⁴ Si richiama che l'analisi di sostituibilità dei servizi dal lato della domanda e dal lato dell'offerta è svolta nell'ambito dei procedimenti di analisi di mercato. In questa sede, pertanto, non si intende anticipare gli esiti dell'analisi di mercato ma ci si limita a rilevare le differenze architetture tra FTTCab ed FTTH e come tali differenze possano avere impatto sulla replicabilità delle offerte al dettaglio.

¹⁵ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”.

¹⁶ Ossia entro il 4 febbraio 2018.

fisica utilizzate per l'erogazione dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'art. 19 quinquiesdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148".

A tal riguardo si ritiene che, definite le denominazioni delle diverse tipologie d'infrastruttura fisica, dovranno conseguentemente differenziarsi anche le proposizioni commerciali (ad esempio il *naming*) relative ai servizi offerti sulle infrastrutture FTTCab ed FTTH.

Ciò determinerà, inoltre, ai sensi della definizione di promozione di offerta di cui alla delibera n. 584/16/CONS¹⁷, la necessità di valutare separatamente le suddette proposizioni commerciali, su rete mista rame-fibra e su rete solo fibra (nel rispetto del principio di valutazione complessiva delle promozioni applicate alla stessa offerta *retail*).

L'Autorità ritiene, pertanto, che definite le denominazioni delle diverse tipologie d'infrastruttura fisica, dovranno necessariamente differenziarsi anche le proposizioni commerciali relative ai servizi offerti sulle infrastrutture FTTCab ed FTTH e che ciò comporterà l'applicazione di *test* di prezzo separati per le due architetture.

Parimenti, si ritiene che, ai fini della definizione del *mix produttivo* per la valutazione della replicabilità delle offerte FTTH, in base a quanto previsto nei paragrafi 82 e 83 della delibera n. 584/16/CONS, dovranno potersi considerare anche i costi sostenuti dagli operatori alternativi su infrastrutture alternative. Infatti, come premesso, nella delibera n. 584/16/CONS l'Autorità, tenendo nella massima considerazione le succitate osservazioni della Commissione europea, ha ritenuto *"opportuno tener conto dell'eventuale sviluppo di offerte destinate ad aree geografiche più ristrette rispetto all'intero territorio nazionale (c.d. offerte local) e, pertanto, degli input effettivamente utilizzati su base geografica, secondo la medesima logica già impiegata per la valutazione di offerte formulate in ambito gara (per le quali è prevista la verifica di replicabilità sulla base del servizio all'ingrosso proprio dello specifico contesto di gara). Ciò sia in ragione del crescente sviluppo di infrastrutture wholesale a banda ultralarga alternative a quelle dell'incumbent, sia, in ottica futura, del roll-out delle infrastrutture di accesso oggetto dei bandi di finanziamento pubblico (cd. infrastrutture finanziate con il modello diretto), sia, ancora, per la progressiva realizzazione dei piani di investimento privati. In sede di verifica di offerte local, gli Uffici valutano pertanto, caso per caso, l'opportunità di adeguare il criterio del mix produttivo alle specificità infrastrutturali delle aree del territorio nazionale entro cui tali offerte sono commercializzate ed all'effettivo utilizzo di infrastrutture alternative da parte degli operatori"*. A tale riguardo l'Autorità, nell'ottica di garantire la massima partecipazione del mercato, ritiene di attuare tale previsione anche sulla base delle informazioni ottenute dagli operatori nell'ambito della presente consultazione.

D5. Si chiede agli operatori di fornire osservazioni su quanto rappresentato.

¹⁷ Cfr. § 41 delle linee guida, *"si intende per promozione di offerta la singola proposta commerciale dell'operatore notificato relativa ad un insieme di servizi (tra cui il servizio di accesso verticalmente integrato con gli input all'ingrosso regolati, definiti dalla delibera n. 623/15/CONS) commercializzati ad un dato prezzo al cliente finale"*.

D6. Si richiede di fornire elementi di dettaglio sulle modalità di utilizzo di infrastrutture alternative a quelle di TIM e sui relativi costi (fermi restando i requisiti di confidenzialità delle informazioni che saranno comunicate).

2.5 Dimensionamento della banda di trasporto

Alcuni operatori hanno segnalato la necessità di un'attività di verifica da parte dell'Autorità volta a rilevare e confrontare:

la quantità di banda *bitstream* effettivamente messa a disposizione del cliente finale dell'operatore dominante rispetto alla quantità di banda imputata dal *test* di replicabilità di cui alla delibera n. 584/16/CONS;

la quantità di banda *bitstream* effettivamente messa a disposizione del cliente finale dell'operatore dominante rispetto alla quantità di banda necessaria da acquistare a livello *wholesale* da parte di un concorrente efficiente.

Nella delibera n. 78/17/CONS¹⁸ (§ 74) *“l'Autorità, preso atto delle osservazioni degli operatori, ritiene di confermare i propri orientamenti, tenuto conto dei chiarimenti forniti al precedente punto 67 circa la banda media annuale di backhaul per accesso allocata nel caso di accessi xDSL e accessi FTTx. Tuttavia, l'Autorità ritiene opportuno svolgere un ulteriore approfondimento, tenuto conto del principio di parità di trattamento interno/esterno che Telecom Italia è tenuta a rispettare, sui fattori di overbooking utilizzati dagli OAO e da TI retail. A tale riguardo, la banda complessiva utilizzata ai fini della determinazione dei costi unitari sarà la somma della banda retail e wholesale calcolata sulla base del fattore di overbooking effettivamente stimato per gli accessi wholesale e retail, rame e/o fibra. A tal fine l'Autorità avvia un Tavolo tecnico con tutti gli operatori per confrontare la metodologia di rilevazione e analisi dei dati per il calcolo del fattore di overbooking”*.

Il tavolo tecnico per la determinazione del fattore di *overbooking* per il dimensionamento della banda *bitstream* è stato avviato con nota prot. 38395 del 14 giugno 2017 e la prima riunione si è svolta in data 23 giugno 2017. Una ulteriore riunione del tavolo tecnico si è svolta il 9 novembre 2017.

Nell'ambito del tavolo tecnico l'Autorità ha acquisito dagli operatori le informazioni necessarie al dimensionamento della banda media allocata per cliente per il *backhauling* in funzione della tecnologia di accesso. A tale proposito l'Autorità ritiene che l'attività sia, almeno per la prima fase, conclusa. I nuovi criteri di dimensionamento saranno approvati nell'ambito del procedimento di valutazione dell'offerta di riferimento dei servizi *bitstream* per il 2017 e conseguentemente utilizzati anche nel modello di costo sottostante i *test* di prezzo. Non si ritiene pertanto di accogliere la richiesta di aggiornare

¹⁸ Con questa delibera sono state approvate le offerte di riferimento di Telecom Italia per i servizi *bitstream* su rete in rame e per i servizi *bitstream* NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori, per gli anni 2015 e 2016.

in questa sede il fattore di *overbooking* per il dimensionamento della banda allocata per il *backhauling*.

Per quanto riguarda il trasporto dei dati su livelli di rete a valle dei nodi *bitstream* si rileva che ai fini del *test* di prezzo, oltre alla banda di *backhauling*, l'operatore alternativo efficiente deve produrre i servizi di trasporto ai livelli gerarchicamente superiori della rete, ossia il trasporto nazionale (c.d. trasporto dal nodo *distant* al nodo IP) ed il trasporto internazionale (c.d. trasporto *internet*).

Il dimensionamento di tali componenti di trasporto non è stato trattato in modo specifico nel tavolo tecnico in quanto servizi non soggetti ad obblighi regolamentari e, pertanto, non inclusi nell'offerta di riferimento di TIM.

Per tali componenti di costo si propone una metodologia di dimensionamento proporzionale rispetto alla banda di *backhauling* allocata. In particolare, sulla base degli elementi pre-istruttori disponibili, si propone di dimensionare:

la banda di trasporto nazionale pari all'88% della banda di *backhauling* allocata;

la banda di trasporto internazionale pari al 60% della banda di *backhauling* allocata.

D7. Si chiede agli operatori di fornire osservazioni sui criteri di dimensionamento proposti per le bande di trasporto nazionale e *Internet*.

2.6 I costi dei servizi audiovisivi

Nelle proprie note gli operatori alternativi ritengono che il costo unitario di acquisto di contenuti audiovisivi sia sottostimato, in quanto definito ripartendo l'investimento sostenuto sui clienti potenziali dichiarati da TIM, ovvero su una base clienti presumibilmente sovradimensionata e peraltro rappresentativa del solo operatore dominante.

Ad avviso degli operatori segnalanti, il costo unitario dovrebbe essere calcolato ripartendo l'investimento sulla base clienti di un operatore alternativo.

Si richiama che la delibera n. 584/16/CONS, tenuto conto che i servizi audiovisivi sono spesso venduti congiuntamente con i servizi di accesso al dettaglio verticalmente integrati con i corrispondenti servizi *wholesale* regolati, prevede la necessità di “definire un'appropriata metodologia di valorizzazione dei relativi costi, che tenga conto delle caratteristiche di offerta e dei modelli di business di tale mercato”.

In particolare, “i costi della *Content Delivery Network* impiegata per la distribuzione dei contenuti audiovisivi sono calcolati in logica incrementale, ammortizzati su tutta la base clienti potenzialmente interessata, impiegando il periodo di ammortamento utilizzato ai fini di bilancio, ed imputati nell'ambito dell'analisi DCF in quota media mensile. I costi relativi agli investimenti iniziali per l'acquisto dei diritti di trasmissione di contenuti audiovisivi sono valutati sulla base della durata del contratto di esercizio dei suddetti diritti, **tenendo conto della base clienti potenzialmente interessata in chiave attuale e prospettica**”.

Ciò detto si fa rilevare che, in sede di prima applicazione della metodologia di cui alla delibera n. 584/16/CONS, in ottica cautelativa il costo unitario dei servizi audiovisivi è stato determinato considerando la *customer base* media, su un periodo di 4 anni, di clienti che utilizzano o utilizzeranno il servizio TIM Vision. In tal senso, si è assunta come base clienti *potenziale* quella ottenuta includendo anche i clienti che saranno *potenzialmente* attivati negli anni futuri, utilizzando come riferimento il numero di anni di ammortamento degli investimenti sostenuti¹⁹.

Tale interpretazione non risulta tuttavia condivisa da TIM, laddove la società ritiene che con il termine *potenziale* ci si debba riferire al numero di clienti *tecnicamente idonei* ad usufruire del servizio TIM Vision, ossia tutti quelli che dispongono almeno di una connessione *broadband*.

Al fine di giungere ad una più puntuale valorizzazione del suddetto costo, gli Uffici hanno avviato una attività di revisione dei costi e dei volumi complessivi associati ai contenuti audiovisivi.

L'istruttoria sul tema è ancora in corso e si ritiene opportuno differire le valutazioni su questo tema a tale istruttoria. Tuttavia, in considerazione della rilevanza che il tema riveste, si ritiene opportuno consentire, anche in questa sede, agli operatori di fornire commenti e osservazioni sulla metodologia di determinazione dei costi dei servizi audiovisivi. Si chiede, in particolare agli operatori che forniscono servizi audiovisivi paragonabili a TIM Vision, di fornire, sulla base delle proprie esperienze, il proprio modello dei costi delle catene impiantistiche e dei diritti sui prodotti audiovisivi, con il dettaglio di costi operativi, ammortamenti e costi del capitale da adottare come *proxy* nella valutazione costi dell'operatore notificato. Si chiede, inoltre, di fornire valutazioni sulle modalità di considerazione dei volumi sottostanti.

- D8. Si chiede agli operatori di fornire commenti ed osservazioni su quanto riportato.
- D9. Si richiede di fornire elementi di dettaglio sulle modalità di calcolo dei costi delle infrastrutture per la fornitura di contenuti audiovisivi (fermi restando i requisiti di confidenzialità delle informazioni che saranno comunicate).

2.7 I costi dei servizi di rete mobile

La delibera n. 584/16/CONS prevede che la valutazione dei costi determinati dai servizi mobili inclusi in *bundle* nell'offerta *retail* siano valutati tenendo conto delle tariffe commerciali pattuite dall'operatore notificato con operatori mobili virtuali (MVNO) ospitati sulla propria rete. In assenza di informazioni chiare, si ritiene che queste tariffe rappresentino la *proxy* maggiormente appropriata per la stima dei costi radiomobili. In considerazione della natura commerciale di suddette tariffe, i prezzi riportati nei contratti stipulati tra TIM e gli MVNO ospitati sulla propria rete sono decurtati di una quota di costi non pertinenti e del margine operativo, stimati pari al 15% delle tariffe nominali. Ai

¹⁹ Si è assunto di utilizzare un ammortamento di 3 anni per i contenuti e di 5 per le infrastrutture.

fini del *test* di replicabilità, pertanto, è necessario individuare tre tariffe distinte per i diversi servizi di traffico mobile (voce, SMS e dati).

Al riguardo si segnala che nell'ambito dei procedimenti di approvazione di offerte in *bundle* che includono servizi mobili si è a più riprese rilevata la difficoltà d'impiegare nella valutazione dei costi del traffico mobile i prezzi nominali dei diversi servizi desunti dai contratti MVNO stipulati da TIM a causa della complessa articolazione degli stessi.

In particolare, i contratti esaminati contemplano la compresenza di diversi profili tariffari, differenziati a seconda della metodologia di calcolo della spesa. Alcuni profili prevedono tariffe nominali disgiunte, pertanto, la spesa dell'operatore MVNO è funzione lineare dei consumi delle tre tipologie di traffico (voce, SMS e dati). Altri profili prevedono, invece, un'articolazione in pacchetti a prezzo determinato che includono quantità fisse dei diversi tipi di traffico (specifiche per servizio voce, SMS o dati); la spesa dell'ospitato è, quindi, determinata dal particolare profilo scelto. Si tenga anche presente che l'operatore MVNO ha comunque la facoltà di variare la tipologia di profilo nel corso dell'anno con un congruo preavviso. Inoltre, in alcuni contratti la tariffazione è mista, ovvero le tariffe nominali a consumo entrano in vigore una volta superate le quantità di traffico incluse nel pacchetto a prezzo fisso. Una prima difficoltà, quindi, è determinata dalla scelta del profilo tariffario utile ai fini della valutazione tra tariffe nominali unitarie e tariffe a pacchetto.

Tali contratti in sostanza prevedono la possibilità di sconti a volume, desumibili a consuntivo sulla base dei consumi effettivamente realizzati da tutta la base clienti dell'MVNO nell'anno di riferimento. Il legame tra tariffe finali e *performance* complessive dell'MVNO rende incerta la determinazione della spesa sostenuta da un operatore MVNO e, di riflesso, la valutazione dei costi unitari del servizio mobile.

Alla luce di quanto premesso, l'Autorità ritiene che la *proxy* maggiormente rappresentativa dei costi mobili da adottare nell'ambito dei *test* di prezzo debba tenere conto della spesa effettivamente sostenuta da un operatore MVNO di dimensioni medio grandi, inclusiva degli eventuali sconti a volume applicati a consuntivo di un anno di esercizio. Tale metodologia consentirebbe di determinare, piuttosto, le tariffe nominali per ciascun servizio (voce, SMS e dati), la pressione tariffaria media propria di ciascun servizio (voce, SMS e dati) nell'anno di esercizio.

Chiaramente, nella determinazione della pressione tariffaria media di ciascun servizio, alla luce delle differenti casistiche contrattuali su riportate, l'Autorità intende attribuire la spesa degli MVNO determinata da tariffe a pacchetti di traffico alla pressione tariffaria media di ciascun servizio sulla base dei ricavi direttamente imputabili alle tre componenti. A tal fine, si chiede agli operatori di fornire elementi utili alla determinazione dei *driver* da utilizzare per la riallocazione della spesa complessiva per pacchetti di traffico alle diverse componenti (voce, SMS, dati).

D10. Si chiede agli operatori di fornire commenti ed osservazioni su quanto riportato.

D11. Si richiede di fornire elementi di dettaglio utili ai fini della determinazione dei *driver* di calcolo per la riallocazione della spesa all'ingrosso per pacchetti di traffico

sui diversi servizi mobili (fermi restando i requisiti di confidenzialità delle informazioni che saranno comunicate).